

Possesso e proprietà nel pensiero di san Tommaso

Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

(Université de Varsovie)

Per l'uomo il possesso e innanzitutto la proprietà delle cose, sono naturali? Talora vale la pena mettersi in posizione tale da guardare dalla prospettiva degli anni passati per comprendere ciò su cui i contemporanei si affaticano. In effetti è dato vedere come perdono il distacco delle proprie cose e non di rado anche il discernimento. Tuttavia, non si tratta di un sentimentale ritorno alle fonti. Neanche c'è motivo di temere sospetti di oscurantismo o commenti del tipo: «ecco, torna il nuovo». Si tratta di una equilibrata verifica dei convincimenti, del controllo dell'orientamento, del guardare con un certo distacco ciò attorno a cui si svolgono la vita e le riflessioni su di essa. Tale riflessione è richiesta dall'istinto di sopravvivenza dell'uomo cogitante, soprattutto da parte di chi in quanto giurista tenta di organizzare il mondo altrui. Dunque non si può tralasciare l'occasione per soffermarsi sui rilievi del filosofo e del teologo qualora concernano problematiche particolarmente care al giurista.

Al tempo di san Tommaso d'Aquino, il ritorno alla lettura dei frammenti di un'opera pregevole per antichità, o per l'influsso che ha esercitato sulla cultura europea, si potrebbe giustificare ricordando che «ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13, 52). I contemporanei, tuttavia, hanno un serio problema con l'autorità e preferirebbero ascoltare argomenti «più convincenti» rispetto alle parole del Salvatore. Per fortuna la quotidianità giunge in soccorso non lesinando incoraggiamenti ad usufruire delle esperienze del passato. Di questo sono ben consapevoli gli esperti di diritto

privato dal momento che volentieri fanno ricorso al tesoro del diritto romano e della dottrina romanistica. Per questo non s'illudono, ad esempio, circa l'assurdità delle idee sulla legalizzazione del concubinato che per sua natura e per volontà delle parti sfugge a una regolamentazione giuridica. Allo stesso modo le diagnosi psicologiche, le cure ormonali o le operazioni plastiche, suffragate da sottili argomentazioni dei tribunali non cambiano la determinazione biologica attraverso i cromosomi del sesso d'ogni cellula umana¹.

Occorre in primo luogo assumere e descrivere precisamente la realtà per poi poterla efficacemente regolare. Nella realtà il giurista ricorre alle riflessioni fatte durante i tentativi di comprensione della natura umana e del mondo che la circonda. E ritenuto che la proprietà e il possesso indubbiamente appartengano a questo mondo, sin dagli albori della storia ne hanno sollecitato l'interesse². L'extratemporeità del problema non sorprende, dato che né il significato sociale della proprietà e del possesso, né la loro natura sono andati soggetti a cambiamenti fondamentali nel corso dei millenni. Dunque, molte novità può apportare all'attuale discussione la considerazione sull'uomo che è vissuto in tempi del tutto diversi. Tanto più per il fatto che si trattava di un intelletto profondo e aperto, restio ad accettare "per fede" ciò che è possibile radiografare con la ragione.

I giuristi del XIX e XX secolo si sono affaticati parecchio a trasporre il concetto di proprietà nel linguaggio dei codici³. Il convincimento di molti di essi sulla natura individualistica e quasi assoluta del diritto di proprietà ha influito sull'immagine del mondo. Ha incontrato la protesta radicale del socialismo e la tarda critica della dottrina sociale della Chiesa. Per quanto, malgrado il turbine delle discussioni condotte non solo nel silenzio delle biblioteche e degli istituti scientifici, sia stato fatto uno sforzo enorme nella concezione teoretica della proprietà, è rimasta l'impressione che «la storia del

¹ Contrariamente *Christine Goodwin v. United Kingdom*, la sentenza del Tribunale Europeo per i Diritti dell'Uomo dell'11 luglio 2002, ricorso 28957/95, richiamato da A.M.NOWICKI, *Kobieta i mężczyzna (La donna e l'uomo)*, Rzeczpospolita, 9.01.2003, p. C4.

² Aristotele, *Politica*, 1261a, il quale ricorda la polemica verso Platone (*Repubblica*, 457c-458d) scopo dei suoi rilievi.

³ Cfr. p.es. W.ROZWADOWSKI, *Definicje prawa własności w rozwoju dziejowym (Le definizioni del diritto di proprietà nello svolgimento storico)*, Czasopismo Prawno-Historyczne 2/1984, pp.1-26.

diritto non conosce un concetto extratemporale del diritto di proprietà, ma esso è mutevole e nel contempo è il risultato di fattori che lo plasmano»⁴. Indipendentemente da questa difficoltà e del tutto contro di essa è stato rilevato un fenomeno comune a tutti: «Così per la dottrina, come per la legislazione... da qualche parte, in un lontano orizzonte è radicato il convincimento che la proprietà è un'istituzione metagiuridica»⁵. Attuale resta la domanda sulle sue fonti che, in considerazione di ciò, è difficile cercare oltre l'uomo. Dunque, occorre riconoscere in modo esatto il porre la questione del possesso delle cose nonché la proprietà di esse in relazione alla loro natura.

Il fatto che San Tommaso abbia trattato questo tema nella *Summa theologica*⁶ e dunque in un'opera dedicata per eccellenza a Dio, può far sorgere delle diffidenze da parte di qualche giurista specie se non credente. Ciò fece, esaminando tra le altre virtù, la giustizia e i problemi ad essa legati, ossia nel campo della teologia morale. Ai tempi dell'Aquinate questa disciplina non aveva raggiunto la casistica così caratteristica nel periodo anteriore al Concilio Vaticano II. Tuttavia questo non avrebbe apportato elementi giuridici alle riflessioni, mentre lo studioso dovrebbe dedicare molto spazio alla soluzione dei casi morali. Così dunque poté far precedere alle considerazioni sulla giustizia⁷ quattro domande sullo *ius*⁸, per poi passare alle questioni particolari dopo aver trattato della stessa *iustitia*: gli omicidi⁹, i furti¹⁰, le offese corporali¹¹, le offese del buon nome¹², la correttezza¹³, l'usura¹⁴, l'infrazione della procedura giudiziaria in senso lato¹⁵. Non è difficile rilevare una conoscenza del *Digesto*

⁴ H.KUPISZEWSKI, *Rozważania o własności rzymskiej (Le osservazioni sulla proprietà nel diritto romano)*, Czasopismo Prawno-Historyczne 2/1984, p.41.

⁵ H.Kupiszewski, *Rozważania...*, p.32.

⁶ STh 2-2, q.66, a.1-2.

⁷ STh 2-2, q.58-63.

⁸ STh 2-2, q.57.

⁹ STh 2-2, q.64.

¹⁰ STh 2-2, q.66.

¹¹ STh 2-2, q.65.

¹² STh 2-2, q.72-73, 75-76.

¹³ STh 2-2, q.74.

¹⁴ STh 2-2, q.75.

¹⁵ STh 2-2, q.67-71.

giustiniano e quantomeno i primi frammenti del titolo iniziale *De iustitia et iure*. Tre volte ha citato Ulpiano¹⁶; menzionando invece i frammenti scritti da Celso¹⁷ e Gaio¹⁸, ha chiamato i giuristi per nome.

Il fatto di essere un buon filosofo gli ha permesso di evitare la confusione tra il potere di fatto, qual è il possesso, e la proprietà che costituisce un potere giuridico, benché persino certi giuristi commettano un simile errore nel linguaggio parlato. Dal testo si rileva che l'Aquinate chiaramente ha intravisto la differenza indicata benché non l'abbia descritta con un linguaggio tecnico. Da qui l'espressione reiterata *propria possidere* che bisognerebbe tradurre con "avere in proprietà". La traduzione maggiormente letterale, possedere come proprietà, suggerirebbe l'esercizio di una sola delle prerogative del proprietario: lo *ius possidendi*. Nondimeno il contesto obbliga a intendere *pars pro toto*, ossia il diritto di proprietà in generale. Dunque, nonostante che la proposta riguardi un brano dell'opera teologica vergato dalla mano del filosofo, il giurista non dovrebbe vacillare dinanzi alla lettura. Vale la pena trattare seriamente il modo di formulare il problema, come pure le concussioni, che per l'ordinamento giuridico venga fuori dall'analisi del possesso e della proprietà compiuta da san Tommaso.

Nel trattato di teologia morale, dopo essersi soffermato a esaminare la giustizia, l'Aquinate passa all'esame dei peccati contro questa virtù. Decide di iniziare dai casi di danni inferti al prossimo nelle cose. Dunque, come prima per occuparsi della *iustitia* occorre stabilire il ruolo dello *ius*¹⁹, così la *quaestio* dedicata al furto e alla rapina doveva cominciare dalla disamina del possesso e della

¹⁶ STh 2-2, q.57, a.3: *ius gentium est quo omnes gentes utuntur* dal D.1.1.1.4. (Ulpianus libro primo institutionum); *illud omnibus animalibus, hoc solum hominibus inter se commune est* dal D.1.1.1.3. (Ulpianus libro primo institutionum); q.58, a.1: *perpetua et constans voluntas ius suum unicuique tribuendi* dal D.1.1.10pr. (Ulpianus libro primo regularum).

¹⁷ STh 2-2, q.57, a.1: *ius est ars boni et aequi* dal D.1.1.1pr. (Ulpianus libro primo institutionum).

¹⁸ STh 2-2, q.57, a.3: *quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur, vocaturque ius gentium* dal D.1.1.9 (Gaius libro primo institutionum).

¹⁹ Cfr. n.8.

proprietà²⁰. San Tommaso indubbiamente in questo campo non fu un pioniere; in breve si vedrà come abbia fatto uso di argomenti noti ab immemorabili. Tuttavia, interessante, se non addirittura rivoluzionaria, sembra l'impostazione del problema nonché la chiarezza delle soluzioni proposte. Infatti in apertura si chiedeva se il possesso dei beni sia naturale per l'uomo²¹. Per naturali, a suo avviso, occorre configurare quelli che nel disegno del Creatore, o se qualcuno preferisce in rapporto alla loro caratteristica, possono servire ad appagare i congeniti bisogni umani in relazione al fine dello stesso essere umano²². Le ragioni che stanno a favore d'una risposta negativa solo apparentemente sembrano del tutto teologiche. L'affermazione secondo la quale appartengono unicamente a Dio le cose create constata il fatto che l'uomo non ha potere sulla loro natura e al massimo le può trasformare. Il teologo direbbe certamente che l'usurpazione di simile facoltà sfiora l'essenza del peccato originale e dovrà finire in modo catastrofico. Pur nondimeno, su un piano orizzontale una piena conferma è data dall'esperienza dei tempi in cui pure pressanti in quanto inefficaci tentativi di controllare il mondo circostante apportano all'uomo piaghe sempre più nuove. Non si tratta solo di pericolose illusioni che si legano con la divisione del mondo, ma anche di pericoli derivanti dalle manipolazioni nei più delicati processi biologici: il che ricorda l'atto di tendere la mano per cogliere il frutto dell'albero della vita (cfr. Gn 2, 9; 3, 24).

L'ammonizione dinanzi alla superbia derivante dall'appropriazione di numerosi beni suggerisce il caso evangelico del ricco agricoltore ricordato dall'Aquinate. La campagna gli aveva dato un buon raccolto e, ritenendosi essere il padrone della situazione, ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia» (Lc 12, 17-18). Un segnale

²⁰ STh 2-2, q.66, a.1-2. In precedenza trattò la questione del possesso nel *Contr.gent.* lib. 3, cap. 2 *fin.* e 27 *fin.*, della proprietà invece nel *Contr.gent.* lib.3, cap. 27 *fin.* e *Opusc.* lib. 20, cap. 4.

²¹ STh 2-2, q.66, a.1.

²² Cfr. STh 2-2, q.57, a.2. Cfr. anche M.PIECHOWIAK, *Filozofia praw człowieka (La filosofia dei diritti del uomo)*, Lublin 1999, p. 292 *passim*.

d'imprudenza non sarebbe forse nella valutazione dei fatti il senso di sicurezza derivante dalla convinzione d'aver subordinato a sé quei beni? La certezza che restano a disposizione dell'uomo, al massimo dovrebbe costituire la conferma della disposizione dell'uomo a usufruire delle possibilità date.

Il superamento della difficoltà rilevata occorrerebbe rintracciarlo nella distinzione dei due modi di intendere i beni: la loro natura non è soggetta al potere dell'uomo; altra cosa è il loro uso. Il teologo può affermare: Iddio, il quale signoreggia sulle cose, ha messo sotto i piedi degli uomini tutto ciò che fa parte della natura (cfr. Sal 8, 7) perché ha fatto di essi lo scopo della creazione. Tuttavia, pur senza far richiamo alla sanzione sovranaturale è facile rilevare che l'uomo padroneggia naturalmente sui beni in questo senso; che grazie alla sua ragione e volontà può servirsi di essi per il proprio vantaggio (*ad suam utilitatem*)²³, come se fossero creati proprio per lui. San Tommaso qui ha voluto ancora richiamare l'argomento di Aristotele; che le cose meno perfette servono sempre ai più perfetti²⁴ e questo, secondo entrambi i pensatori, univocamente sta a favore della tesi che il possesso dei beni è cosa naturale per l'uomo. Questi non è il creatore della loro natura, ma per loro natura possono servire ad appagare i propri bisogni congeniti.

Nel contesto della risposta precedente, il secondo problema sembra maggiormente interessante. Dubitando sul fatto che la proprietà dei beni non sia naturale per l'uomo allo scopo di approfondire ancora il problema, l'Aquinate ha formulato la domanda alquanto diversamente ovvero se sia lecito avere in proprietà dei beni. Difatti sembra che sulla base del diritto naturale tutti i beni siano in comune perché nel complesso si rivelano utili allo sviluppo degli uomini e all'appagamento delle necessità. Il trattenere singoli beni per sé per conseguire tale scopo non sembra del tutto indispensabile né necessario, soprattutto perché in modo ineluttabile toglie ad altri la possibilità di farne uso. Quindi occorrerebbe ammettere che non è

²³ Non per la prima volta nelle argomentazioni concernenti la giustizia san Tommaso fa riferimento alla soluzione dell'*utilitas*. Allorché esaminò la relazione tra lo *ius gentium* e lo *ius naturale*, STh 2-2. q.57, a.3, riconobbe che nella società uno resta come *servus* a disposizione d'un altro, certamente non sulla base della *naturalis ratio*. In certi casi, invece, ciò può essere giustificato con riguardo all'*utilitas*. L'Aquinate qui si espresse contro le idee aristoteliche, *Politica*, 1254a-b. Cfr. anche n.29.

²⁴ Aristotele, *Politica*, 1254b.

lecito sottoporli al potere giuridico poiché tutto si riduce a una competizione: il primo o il più forte prende possesso dei beni accessibili e li trattiene per sé escludendo gli altri. In conseguenza di ciò i beni potrebbero ormai solo in teoria essere riconosciuti come comuni allorché in effetti singole persone li possederebbero almeno in forza della priorità per l'uso. Un esempio di soluzione simile ce lo offrono le tesi poste in relazione con le considerazioni sulla proprietà nel più antico diritto romano e con la sua tutela nel processo *per legis actiones*²⁵. La proclamazione, fatta davanti al pretore, dei propri diritti con le parole *rem meam esse aio*²⁶ non esprimerebbe un potere assoluto, ma affermerebbe un diritto migliore verso l'oggetto della contesa che si è venuta a trovare nel potere del popolo romano.

La risposta di san Tommaso sorprende per la sua semplicità. Da un lato in effetti la proprietà non è naturale per l'uomo nel senso che lo *ius naturale* non definisce la divisione giuridica del potere sui beni messi a disposizione dell'uomo. La divisione si effettua soltanto sulla base delle regolamentazioni assunte ossia dello *ius positivum*²⁷. Di qui scaturisce che la proprietà non è in opposizione al diritto naturale ma lo completa grazie alle deduzioni della ragione umana. Un esempio ce lo offre un altro brano della *Summa theologica*. Un immobile concreto per se stesso non esige che sia proprietà di qualcuno. Tuttavia, la considerazione sull'uso sicuro di esso o sulla coltura dei campi consente di riconoscere che dovrebbe essere pertinente piuttosto a questa persona anziché a un'altra²⁸.

D'altro canto non c'è dubbio che il trattenere dei beni in proprietà sia addirittura necessario per la vita degli uomini. A favore di ciò stanno almeno tre argomenti che, analogamente alla soluzione della questione del possesso, si richiamano all'*utilitas*. Per primo, ognuno ha una cura migliore delle proprie cose. Allorché la proprietà appartiene a tutti o a parecchi, volentieri viene evitato il lavoro lasciando agli altri la cura di ciò ch'è comune come avviene quando la servitù è molto numerosa. Secondariamente regna un maggiore ordine sociale giacché ognuno da solo deve sforzarsi a conquistare i singoli beni a lui necessari. Se ognuno senza differenza dovesse assicurarsi

²⁵ H.KUPISZEWSKI, *Rozważania...*, p. 36.

²⁶ Gai.4.16.

²⁷ STh 2-2, q.57, a.2-3.

²⁸ STh 2-2, q.57, a.3.

ogni cosa si verificherebbe disordine. Infine tra gli uomini regna una maggior pace quando ognuno si accontenta del suo; l'esperienza mostra come i grandi conflitti scoppiano per i beni posseduti in comune o indivisibilmente. Dunque, assai chiaramente la necessità della proprietà per la vita dell'uomo ha la sua fonte nell'utilità del riconoscimento del diritto a possedere beni: esso non sgorga dalla natura, ma è cosa migliore per la società se il possesso di fatto ottiene la tutela giuridica²⁹.

Gli argomenti menzionati non sono nuovi. Sono già apparsi nella *Politica* di Aristotele, nel corso della critica all'opposizione di Platone contro la proprietà nonché contro l'idea espressa nella *Repubblica*, dell'introduzione della comunione dei beni³⁰. L'Aquinate nel primo argomento citava il pensiero di Aristotele riportando persino l'esempio d'una servitù numerosa³¹. Il secondo e il terzo argomento costituisce un grazioso riassunto delle elaborate argomentazioni dello Stagirita³². Tutti e tre in bocca di san Tommaso colpiscono per l'evidenza e la forza di convincimento. Senza dubbio diversamente appaiono i beni che non hanno un proprietario concreto. Non occorre neanche conoscere troppo la psicologia per sapere che ognuno volentieri lascia all'altro la cura di ciò ch'è in comune. Comunque sembrerà più importante l'osservazione che costituisce la conseguenza del primo argomento: se qualcuno non si cura del proprio, non ha alcuna possibilità di trovare i colpevoli delle sue proprie trascuratezze. Infatti anche qui è dato vedere come lo schierarsi a favore della tutela per la proprietà privata scaturisca dalla preoccupazione ad assicurare la pace sociale. L'Aquinate si riferì esplicitamente a questo scopo nel secondo argomento: ognuno sarà sufficientemente occupato a procurarsi i mezzi necessari di sussistenza piuttosto che aver tempo da dedicare alle liti. Del resto per queste liti non dovrebbero esserci motivi: i beni appartengono alla persona che si è sforzata di conquistarli. Dunque, per quanto la ragione della tutela privata della proprietà sia esterna rispetto ai

²⁹ Sull'*utilitas publica* della proprietà privata san Tommaso scrisse anche in STh 2-2, q.77, a.4, laddove esaminava le ragioni per cui è ammissibile la vendita a un prezzo più alto di quello d'acquisto.

³⁰ Aristotele, *Politica*, 1261a.

³¹ Aristotele, *Politica*, 1261b.

³² Aristotele, *Politica*, 1261b-1264b.

rapporti privati, la ragione utilitaristica, la prevenzione della *confusio*, serve in sostanza alla difesa dei singoli partecipanti del traffico giuridico. Circa il terzo argomento sarebbe ingenuo attribuire a san Tommaso il convincimento che gli uomini mostrerebbero d'accontentarsi di ciò che possiedono e non vorrebbero avere di più. Tuttavia, è chiaro che essendo legati a ciò che è proprio non tendono le mani verso i beni altrui nel timore che qualcuno voglia prendersi i loro. Un ruolo decisivo di nuovo qui lo recita la considerazione sulla dimensione sociale e la prammaticità della soluzione. Andando su questa strada si vede persino perché nell'interesse della comunità sta il fatto che ognuno possieda qualcosa con cui potrebbe accontentarsi tanto da non volerla perdere. Nondimeno, in tal modo con ancor maggior forza ritorna la domanda sulle conseguenze pratiche dell'affermazione che il diritto naturale ordina di riconoscere tutti i beni in comune in considerazione della necessità di appagare i bisogni e rendere possibile lo sviluppo degli uomini.

L'Aquinate sotto quest'aspetto propone la seguente distinzione. Qualcosa di diverso nel potere sui beni è la possibilità di conquistarli e amministrarli; in questo senso non solo è lecito, ma appare necessario trattenerne dei beni in proprietà. A favore di ciò stanno i tre argomenti appena menzionati. Altra cosa è invece il diritto a usufruire dei beni. Infatti sembra chiaro che l'uomo non deve trattarli come propri, ma come fossero in comune: il che, in pratica, significa che con facilità, ma con saggezza deve dividerli con chi ne ha bisogno. Di nuovo questa è un'argomentazione assai pragmatica: per primo occorre averli sotto la propria disposizione perché si possa parteciparli ad altri. In sostanza, benché l'utilità per la vita sociale deponga a favore della tutela della proprietà privata, ogni proprietario dovrebbe usufruire del proprio nella consapevolezza d'una ipoteca sociale, che grava sui beni che in forza dello *ius positivum* gli sono toccati. Parlando d'una divisione dei beni in comune così compiuta è difficile pensare ad avvenimenti storici concreti o ad accettare una finzione utile come nel caso d'un contratto sociale. Trattasi solo dell'affermazione che forse la maggioranza dei beni che devono servire all'umanità resta nel potere di qualcuno e questo potere non sembra essere esclusivamente di fatto. Allora, ogni proprietario dovrebbe rendersi conto che in effetti egli è invero solo un amministratore dei beni affidatigli dal Creatore. Con certezza era più

facile rilevare ciò ai membri degli ordini mendicanti. Pure oggi non sarà descritto diversamente il rapporto del clero verso i beni ecclesiali, messi a loro disposizione perché servano alla parrocchia o alla diocesi e dunque alla comunità. Comunque, persino nel caso in cui qualcuno, a causa dei problemi della quotidianità, non riesca a considerare la proprietà dei suoi beni come un dono e un compito, deve essere cosciente che la saggezza che gli ha attribuito quei beni governa pure il modo di usarli. In questo campo l'egoismo mette un punto interrogativo al diritto di proprietà. Esempi eloquenti, per nulla rari ma conosciuti nella storia, mostrano come l'intero ordinamento sociale sia stato messo sossopra da coloro che non avendo alcuna possibilità di soddisfare le proprie necessità, s'impossessavano dei beni altrui. Nel problema assai più minuto e riguardante i singoli, tuttavia, corre sullo stesso binario il ragionamento che giustifica il furto per necessità³³. Sorgono anche dei dubbi circa la libertà del proprietario nell'esercizio di alcune sue prerogative, soprattutto dello *ius abutendi*. La distruzione dei beni fatta inutilmente o senza fondamento, infatti, toglie ad altri la possibilità di usufruirne.

Non sempre si tratterà addirittura di dare il proprio. È divenuta una verità scontata l'affermazione che la beneficenza può demoralizzare. Meglio, dunque, a costi propri, creare le condizioni per conquistare i mezzi di sussistenza. L'immaginazione sociale incoraggia ad aiutare nella creazione di posti di lavoro nelle lontane parti del mondo, il che blocca l'arrivo di forza lavoro a basso costo che toglierebbe fonti di guadagno agli indigeni. Non sempre anche la divisione dei beni può avvenire volentieri. Molti osservando le diverse necessità del prossimo, intraprendono un'ampiamente comprensibile attività caritativa. Altri vengono costretti a questo dallo stato, il quale conoscendo le necessità interne ed esterne, finalizza i mezzi attinti con la tassazione. La discussione sul bilancio, dirò di più, la fondamentale differenziazione della scena politica, si compie (o per lo meno dovrebbe compiersi) principalmente sulla base delle differenze d'idee di come ripartire ciò ch'è in comune. La finzione su come nei sistemi democratici tutti dovrebbero prender parte attraverso i propri rappresentanti per il momento la si può tralasciare.

Passando a riassumere i rilievi finora fatti, emerge che il possesso e non la proprietà derivi dal diritto naturale. L'accesso ad esso basta

³³ STh 2-2, q.66, a.7.

ad appagare i bisogni congeniti umani in rapporto al fine dell'essere qual è l'uomo. L'esigenza naturale d'assicurare a tutti l'uso dei beni accessibili all'uomo non esclude che questi possano essere trattenuti in proprietà. La tutela del potere giuridico sulle cose sembra necessaria per la vita umana in questo senso e cioè che è assai meglio per gli individui e anzitutto per le società se essa è assicurata. San Tommaso d'Aquino non mette in dubbio la necessità della tutela della proprietà privata per quanto l'analisi della sua origine lo porti a conclusioni concernenti quale rapporto occorra avere con essa.

Del tutto pragmatica è l'argomentazione di affidare alla tutela giuridica un potere reale, naturale per l'uomo, tramite il completamento dello *ius naturale* con le deduzioni della ragione umana. In primo piano vien fuori l'*utilitas*. Non c'è posto per le utopie relative a una istituzione santa e intangibile, radicate in una visione individualistica di essa. La concessione, diversa nelle sue forme, dei propri beni ad altri diviene un'esigenza della ragione e sembra sgorgare dalla stessa essenza della proprietà. Il diritto di proprietà è sottoposto all'utilità dell'individuo ma anche al vantaggio verso la comunità. Difatti, la società, nell'interesse dei singoli che la compongono, decide di tutelare giuridicamente la proprietà. Da qui, per quanto fondamentalmente utile sembri la garanzia della libertà a far uso dei propri beni, risulta difficile sostenere che i comportamenti socialmente svantaggiosi, devono restare esenti dall'ingerenza giuridica esterna. E non deve meravigliare nessuno il riferimento all'*utilitas*. Dunque, in tal modo si esprime la finalità su cui è difficile non interrogarsi.